

EMERGENZA COVID 19
AGGIORNAMENTI OPERATIVI
8 ottobre 2021

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GREEN PASS
IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO
PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL D.L. 21 SETTEMBRE 2021, N.127

Obbligo di Green Pass

Al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui si svolge l'attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19. Ricordiamo che la Certificazione Verde si ottiene non solo mediante la vaccinazione, ma anche con il certificato di avvenuta guarigione da COVID-19 e l'effettuazione di test molecolare o rapido.

Il costo del tampone non è a carico del datore di lavoro.

L'obbligo riguarda tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (anche a titolo di volontariato o di formazione) in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Le indicazioni emerse dalla Conferenza stampa del Governo fanno ritenere che l'obbligo riguardi tanto i rapporti di lavoro dipendenti quanto quelli autonomi.

Le disposizioni sopra descritte non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute (circolare del 4 agosto 2021).

Decorrenza e durata:

L'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal **15 ottobre** e sarà in vigore fino al 31 dicembre. Entro tale data dovranno essere predisposte le misure organizzative aziendali (modello organizzativo, delega per i controlli, ecc.).

Lavoratori privi di certificazione

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati.

Per il periodo di assenza non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, ma sussiste il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Controlli

I datori di lavoro definiscono, **entro il 15 ottobre 2021**, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

I datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso e verifica delle certificazioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate mediante l'app Verifica C19 .

Sanzioni

Il mancato controllo da parte del datore di lavoro o la mancata adozione delle misure organizzative previste a suo carico entro i termini previsti sono punite con la sanzione amministrativa da 400 a 1000 € (aumentate in caso di recidiva).

Ai lavoratori che accedano ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi a loro imposti è comminata dal sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto.

I nostri uffici restano a Vostra disposizione per ogni informazione o chiarimento.
Eventuali novità o chiarimenti saranno tempestivamente comunicati.